

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE**

(C.C. N. 30 DEL 26/04/1999)

ULTIMA STESURA APRILE 1998

ART. 1

NORME LEGISLATIVE

1) Il servizio di noleggio autobus con conducente nel territorio del Comune di Bagnacavallo è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia (Art. 85 D.P.R. 24.7.1977 n. 616, Art. 85 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, D.M. 20.12.1991 n. 448) e dal presente Regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONI

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali, e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli Enti territoriali competenti.
- 2) Per esercitare il servizio di cui al primo comma del presente articolo il vettore deve essere titolare dell'apposita autorizzazione comunale.
- 3) Per il servizio di noleggio autobus con conducente si intende, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 20.12.91 n. 448, quello che è esercitato con autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, suddivise nelle seguenti fasce:

Minibus adibiti al trasporto massimo di 17 persone compreso il conducente;

Bus Medi abilitati al trasporto massimo di 35 persone compreso il conducente;

Autobus abilitati al trasporto di oltre 35 persone;

e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori, dietro compenso versato dalla persona interessata o all'organizzatore del trasporto.

ART. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1) I servizi di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 2) Le autorizzazioni sono riferite al singolo veicolo. Sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

- 3) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune ed il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul veicolo.
- 4) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre che in possesso dei requisiti soggettivi.
- 5) Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

ART. 4

ORGANICO AUTOVEICOLI

- 1) Ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento il numero delle autorizzazioni per gli autobus da noleggio con conducente del Comune di Bagnacavallo è così fissato:
 - n. 2 AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 35 persone;
 - n. 3 MINIBUS abilitati al trasporto di 17 persone compreso il conducente.

ART. 5

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) Nel Comune è costituita la Commissione Consultiva per la disciplina del servizio di noleggio autobus con conducente e per l'applicazione del relativo regolamento.
- 2) Essa è istituita dal Sindaco, sulla base delle indicazioni consiliari, ed è composta da:

1 Consigliere di maggioranza Presidente
1 Consigliere di minoranza
Assessore alle attività economiche
2 Rappresentanti delle Associazioni di categoria più
rappresentative a livello nazionale e locale.

Funge da segretario un funzionario dell'Ufficio comunale competente.

- 3) La Commissione comunale esprime parere obbligatorio sui provvedimenti da adottarsi dal Comune in materia di servizio di noleggio autobus con conducente, compie studi ed elabora proposte da sottoporre agli organi competenti.
- 4) La Commissione Consultiva Comunale adotta le sue decisioni a maggioranza di voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 5) La Commissione consultiva dura in carica 4 anni a far tempo dalla esecutività del provvedimento di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

ART. 6

PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Quando per decadenza, revoca o per rinuncia dei precedenti titolari ovvero per aumento degli organici si rendano disponibili autorizzazioni per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente per autobus, il Funzionario Responsabile provvede a darne opportuna pubblicità nell'ambito del territorio comunale, con apposito Bando Pubblico, nel quale devono essere precisati:
- a) il numero delle autorizzazioni disponibili per l'assegnazione;
 - b) il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli per i quali sono disponibili le autorizzazioni;
 - c) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione;
 - d) i titoli preferenziali e di precedenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - e) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 7

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- 1) Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale di esercizio deve presentare domanda in bollo al Sindaco, indicando le complete generalità; deve inoltre:
- a) provare di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Bagnacavallo;
 - b) dimostrare di essere moralmente, finanziariamente e professionalmente idoneo al servizio ex artt. 3, 4, 5, 6, D.M. 448/91;
 - c) dichiarare l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del Servizio;
 - d) presentare la documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - e) indicare gli estremi d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all'Albo delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività.

ART. 8

TITOLI DI PREFERENZA

- 1) Nell'assegnazione delle autorizzazioni comunali costituisce titolo preferenziale avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.
- 2) Costituisce, altresì, titolo preferenziale:
 - a) - l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - b) - l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti.
- 3) La Commissione Consultiva Comunale, prima della emanazione del Bando, di volta in volta propone il punteggio relativo ai titoli preferenziali con facoltà, fermo restando i titoli sopra elencati, di stabilirne ulteriori.
- 4) In ogni caso è fatto divieto rilasciare in capo allo stesso soggetto più di n. 1 autorizzazione nell'ambito dello stesso bando.

ART. 9

ACCOGLIMENTO E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Esaminate le domande pervenute ed i titoli preferenziali di cui all'art. 8, sentita la Commissione Consultiva Comunale, il Funzionario Responsabile predispone una graduatoria e stabilisce con apposito provvedimento l'accoglimento delle domande in numero uguale alle autorizzazioni disponibili.
- 2) Le domande presentate non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento sono considerate nulle.
- 3) L'accoglimento, il diniego ovvero l'annullamento delle domande, verrà disposto con atto motivato notificato agli interessati entro 30 giorni dalla data della seduta della Commissione Consultiva Comunale.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Gli interessati, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda, debbono rendere noto al Comune l'ubicazione dell'autorimessa e devono presentare i seguenti documenti:
 - a) documentazione di proprietà o disponibilità in leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente per autobus;

- b) assicurazione dell'autoveicolo per la responsabilità civile verso i terzi e per le persone trasportate;
 - c) il certificato di abilitazione rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. previsto dall'art. 6 del D.M. 21.12.1991 n. 448;
 - d) il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale;
 - e) il documento comprovante la regolare assunzione del conducente se la guida dell'autoveicolo non è fatta personalmente;
 - f) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare, nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli art. 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente è motivo di decadenza dalla assegnazione della autorizzazione.

ART. 11

RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile e deve essere completa delle generalità del titolare, del suo domicilio, del numero progressivo di distinzione, del tipo di autoveicolo e degli estremi della targa dell'autoveicolo.
L'attività dovrà essere iniziata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La data di inizio dovrà essere comunicato al Servizio Attività Produttive ai fini della decorrenza dei termini previsti dall'art.12.
- 2) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.
- 3) L'autorizzazione deve essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo i casi di sospensione o di revoca previsti dal presente Regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia.
- 4) L'autorizzazione deve essere conservata nell'autoveicolo.

ART. 12

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

- 1) Le imprese assegnatarie debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, presentare i seguenti documenti a norma dell'art. 16, comma 6, D.M. 448/91:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.
- 2) Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dall'autorizzazione.

ART. 13

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) Qualora l'impresa assegnataria di un servizio di noleggio autobus con conducente risulti priva di un gestore munito di idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno, a norma dell'art. 18 D.M. 448/91.
- 2) L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale.
- 3) Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno con proroga di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

ART. 14

CESSIONE E TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione può essere trasferita. Il subentrante è tenuto a presentare istanza nelle forme di cui agli artt. 7 e 10, con allegato l'atto di cessione d'azienda, debitamente registrato.
- 2) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, nè per bando pubblico, nè per trasferimento o cessione, se non dopo 5 anni dal primo trasferimento.

ART. 15

IDONEITA' E VERIFICA DEI MEZZI

- 1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., quando il Comune ritenga che l'autobus non risulti trovarsi nell'opportuno stato di conservazione e decoro, il Funzionario Responsabile dispone la sospensione dell'autorizzazione, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 90 (novanta) giorni.
- 2) La verifica dello stato di conservazione e di decoro e della corrispondenza dei requisiti del veicolo a quelli riportati in autorizzazione è demandata al Comando Polizia Municipale.
- 3) Quando risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, il Funzionario Responsabile diffida il titolare a ripristinare le condizioni di efficienza richiesta e nel caso non ottemperi, può disporre la revoca dell'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art. 5.

ART. 16

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELL'AUTORIMESSA

- 1) La sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo ed il cambiamento della sede dell'autorimessa devono essere preventivamente autorizzate dal Funzionario Responsabile.

ART. 17

SOPPRESSIONE DI SERVIZIO

- 1) Nel caso venga soppresso un servizio di noleggio con conducente mediante l'inserimento di autobus di maggior portata ed aventi altre caratteristiche, nell'assegnazione dell'autorizzazione dovranno essere privilegiate le aziende che hanno subito il danno della soppressione.

ART. 18

DIFFIDA

- 1) Il Funzionario Responsabile diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni, fatta salva l'ipotesi di servizio continuativo e periodico autorizzato così come previsto dall'art. 2, comma 1, ultima parte, del presente Regolamento.;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

- 2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- 1) L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Funzionario Responsabile per un periodo superiore ai sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
- 2) Il Funzionario Responsabile, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3) La sospensione è disposta con determinazione e decorre dalla data di notifica della stessa.

ART. 20

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dispone con determinazione la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, o in generale i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando al titolare siano stati inflitti, nel periodo di anni 5 dalla data del primo provvedimento di sospensione, tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione anche se motivati da diverse infrazioni;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione continuando ad esercitare il servizio;
- d) quando in capo al titolare dell'autorizzazione o in capo ai suoi dipendenti sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del Servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare abbia trasferito la rimessa o la sede dell'attività economica in altro Comune.

ART. 21

DECADENZA

- 1) Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancata presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di 180 giorni dalla data dell'evento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 13;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - f) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 22

SANZIONI

- 1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa.
- 2) Ai sensi degli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione delle restanti disposizioni.

ART. 23

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione , decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 24

NORMA FINALE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.